



Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 3 DEL 26 GEN. 2004

“Requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale”

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ed in particolare l'art. 2 comma 1 lettera f riguardante lo svolgimento delle attività di natura sanitaria;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e 4, secondo comma, 10, secondo e terzo comma, 11, quarto comma e 36, primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente per oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

La presente disposizione è composta di 2 fogli

Il copia consegnata è composta di n° 2 fogli



Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 23.693.367.060,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581





Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A. n. 15/2000 del 27 aprile 2000;

Vista la relazione del Responsabile delle Struttura Operativa Centrale Competente della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., del 01-09-2003, prot. n° RFI/TC.CS.NS/1367.2003, con la quale si propone l'emanazione della disposizione per l'introduzione degli obblighi dei datori di lavoro per il rispetto dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale di cui alla succitata disposizione 15/2000 del 27 aprile 2000;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare il predetto aggiornamento,

DELIBERA

Art. 1

La presente disposizione determina gli obblighi dei datori di lavoro per il rispetto dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale del personale delle Imprese Ferroviarie e del Gestore Infrastruttura che svolge sulla Rete Ferroviaria Italiana attività operative interessanti la sicurezza.

Art. 2

È fatto carico ai datori di lavoro l'invio a visita dei lavoratori nel rispetto delle scadenze revisionali di cui alla disposizione del gestore infrastruttura n. 15/2000 del 27 aprile 2000 ed ogni qual volta sorgano dubbi sulle loro condizioni fisiche, psichiche ed attitudinali o quando sussistano indicazioni di esiti o postumi di stati patologici e/o traumi che costituiscano pregiudizio all'espletamento delle mansioni lavorative comunque influenti sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

Art. 3

Ai sensi degli articoli 4, 10, 11 e 36 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, la presente disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza e dalle strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. interessate.

Art. 4

La presente disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 01 marzo 2004.

Roma, 26 GEN. 2004

Michele Elia

